

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEL CAPRIOLO. DEL DAINO. E DEL MUFLONE

ART.1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del Capriolo, del Daino, del Muflone all'interno della Provincia di Livorno, nel rispetto del dettato di cui all'art. 28 della Legge Regionale n. 3 del 12 gennaio 1994, modificato con L.R. 23 febbraio 2005 n. 34, con la quale è stata inserita l'opzione D e modificata l'opzione C, per chi esercita la caccia agli ungulati, in conformità a quanto disposto nella materia dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13/R del 25 febbraio 2004 "Testo Unico dei regolamenti regionali di attuazione della L.R. 3/94" (T.U.R.R.), con particolare riguardo alle recenti modifiche apportatevi con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 29 luglio 2005 e del Piano faunistico venatorio Provinciale e Regionale.
2. La gestione delle popolazioni di Cervidi e Bovidi nella Provincia di Livorno ha finalità differenziate in funzione delle caratteristiche ambientali del territorio. In particolare nelle aree vocate per ciascuna specie sarà adottata una gestione conservativa delle specie tenendo in debita considerazione l'impatto da esse eventualmente generato sulle attività agro-silvo-pastorali.
3. Nelle aree non vocate per ciascuna specie verrà adottata una gestione non conservativa puntando alla riduzione progressiva della sua presenza.
4. Fermo restando le competenze riconosciute agli A.T.C. dalla normativa vigente e dal presente regolamento in materia di gestione faunistico-venatoria dei cervidi e bovidi, la Provincia si riserva la funzione di vigilanza e controllo nonché l'applicazione delle sanzioni sia disciplinari che amministrative.

ART. 2

Esercizio della caccia di selezione

1. La caccia di selezione per ciascuna specie, può essere svolta esclusivamente da cacciatori abilitati dalla Provincia di Livorno e da altre province toscane (o fuori regione se in possesso di attestato di equipollenza), che abbiano superato le relative prove di esame e che risultino iscritti nel Registro Provinciale per la

Caccia di Selezione. L'esercizio della caccia di selezione è consentito esclusivamente con le armi a canna rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40. Per quanto riguarda l'utilizzo di armi semiautomatiche, il caricatore dovrà contenere al massimo un colpo. Qualsiasi arma utilizzata per la caccia di selezione deve essere munita di ottica o di sistemi di puntamento elettronico. Per l'esercizio della caccia di selezione è altresì consentito l'uso dell'arco di potenza non inferiore a 50 libbre. Il seletto cacciatore che intenda esercitare la caccia con l'arco, deve essere in possesso della licenza di caccia e presentare all'Amministrazione Provinciale una certificazione sottoscritta da un istruttore FIARC, attestante una prova di tiro su campo autorizzato da una distanza non inferiore a metri 30 per il "compound" e 20 per l'arco tradizionale. La prova sarà ritenuta valida con il risultato 4 centri su 5 nell'area vitale della specie oggetto di bersaglio. Per area vitale s'intende un bersaglio di diametro non inferiore a 20 centimetri. Nel corso della medesima uscita di caccia il seletto cacciatore non potrà utilizzare contemporaneamente l'arma da fuoco e l'arco.

2. La caccia di selezione è un'attività venatoria basata su di un prelievo programmato per classi età e di sesso svolta singolarmente ed unicamente nelle forme dell'aspetto (su altana od altro punto di appostamento a terra) e della cerca.
3. La cerca viene autorizzata eccezionalmente dalla Provincia e regolamentata con propria delibera dal comitato di gestione dell' A.T.C. ove se ne ravvisi l'effettiva necessità e può essere esercitata solo da cacciatori che abbiano al loro attivo almeno 3 anni di caccia di selezione nel medesimo distretto della Provincia.
4. L'uso del cane è vietato, salvo i casi di recupero di capi feriti effettuati con l'ausilio del cane da traccia da soggetti appositamente autorizzati dalla Provincia e con le modalità che saranno stabilite dalla stessa con apposito provvedimento.
5. I cacciatori di selezione iscritti nel Registro Provinciale ed esercitanti la caccia di selezione nei distretti individuati prestano la loro attività per eventuali interventi di prevenzione danni e controllo su Cervidi e Bovidi nei tempi, modi e luoghi indicati dalla Provincia, secondo indicazione nominativa fornita dal comitato di gestione dell'A.T.C..

ART. 3

Compiti della Provincia

1. La Provincia, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del T.U.R.R., sentito il comitato di gestione dell'A.T.C. provvede a delimitare nel Piano faunistico venatorio le aree vocate per ciascuna specie di Ungulati.
2. La Provincia definisce sulla base di specifici protocolli tecnici concordati con l'I.N.F.S., gli obiettivi da raggiungere nella gestione faunistico-venatoria per ciascuna specie anche negli istituti di propria competenza o da essa autorizzati.
3. La Provincia, in accordo con le linee tecniche concordate con l'I.N.F.S., può provvedere a fornire indirizzi metodologici sulla gestione delle singole specie ed a verificare i risultati della gestione.
4. Sulla base dei dati di densità e struttura delle singole popolazioni e delle proposte di prelievo formulate dagli A.T.C., la Provincia, verificata la rispondenza tecnico-biologica dei dati forniti e acquisiti i pareri necessari, provvede ad approvare annualmente i piani di gestione.

ART. 4

Distretto di gestione

1. La gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è attuata dall' A.T.C. mediante l'individuazione di unità di gestione denominate "Distretti".
2. Il Distretto di gestione è costituito da un'area preferibilmente omogenea dal punto di vista ambientale con superficie di norma compresa tra i 5000 ha ed i 15.000 ha.
3. L'A.T.C. redige ogni anno, ai sensi T.U.R.R. (Art. 82), il piano di gestione di ciascun Distretto.
4. La richiesta di iscrizione ad un distretto da parte dei cacciatori abilitati all'esercizio della caccia di selezione ed iscritti al Registro Provinciale è inoltrata al Comitato di Gestione dell'A.T.C. entro il 10 gennaio di ogni anno. Entro la stessa data, i selegacciatori già iscritti ad un distretto possono inoltrare domanda di trasferimento ad altro distretto. Tale cambiamento può essere richiesto solo da selegacciatori che abbiano esercitato continuativamente la caccia di selezione per un periodo non inferiore a 5 anni nel medesimo distretto. Per casi particolari e motivati il Comitato di Gestione dell'A.T.C. può derogare da tale limite.

5. Nella richiesta di iscrizione dovrà essere indicato obbligatoriamente, in ordine di gradimento, anche un secondo distretto o più distretti per gli opzionisti "D" di cui all' Art. 28 comma 3 lettera d) L.R. 3/94.
6. Le richieste di iscrizione vengono accolte dall' A.T.C. fino a saturazione dei posti disponibili.

ART. 5

Densità agricola forestale sostenibile

1. L'A.T.C., ai sensi dell'art. 80 del T.U.R.R., definisce per ciascun Distretto di gestione e per ciascuna specie la densità agricola forestale (D.A.F.) sostenibile, ovvero la densità massima di ciascuna specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e forestali.
2. La definizione della D.A.F. avviene sulla base dei seguenti parametri:
 - a) la consistenza delle popolazioni delle singole specie accertata sulla base dei censimenti;
 - b) l'ammontare degli indennizzi per danni alle produzioni agricole erogati all'interno dei distretti di gestione.
 - c) le caratteristiche agricole ed ambientali del territorio ricompreso nel distretto.

ART. 6

Piano di Gestione

1. L' A.T.C. redige ogni anno, ai sensi dell'art. 83 del T.U.R.R., per ciascuna specie e per ciascun distretto piani di gestione che devono contenere:
 - a) la cartografia in scala 1:25.000 di ciascun distretto;
 - b) i risultati dei censimenti eseguiti per ciascuna specie in ciascun distretto;
 - c) il piano di prelievo venatorio di ciascun distretto articolato per classi di età e di sesso;
 - d) la D.A.F. che si intende conseguire all'interno di ciascun distretto;
 - e) il piano di assestamento faunistico e venatorio delle diverse specie, in funzione della D.A.F. che si intende raggiungere;
 - f) il piano di prevenzione dei danni alle colture agricole;
 - g) l'eventuale quota dei capi prelevabili, non superiore al 5% del totale, da riservare a cacciatori non iscritti all'A.T.C., purché accompagnati da personale abilitato.
2. L'A.T.C., ai sensi dell'art. 83 del T.U.R.R., provvede ad inviare all'Amministrazione Provinciale il piano annuale di gestione dei distretti entro il 15

maggio di ogni anno, comprensivo della relazione consuntiva degli abbattimenti realizzati suddivisi per classi di età e di sesso e delle altre attività previste dal piano relativo alla stagione precedente.

3. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art.30 comma 6 della L.R. 3/94 la Provincia, sentito l'I.N.F.S., predispone a partire dal 1° agosto e fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone redatti dall' A.T.C..
4. Presso l'Amministrazione Provinciale è costituita una banca dati relativa alla caccia di selezione, alla quale può accedere l' A.T.C..
5. Nel piano di gestione l'A.T.C. può altresì stabilire gli oneri spettanti ai cacciatori assegnati ai distretto per il risarcimento di eventuali danni imputabili alla mancata realizzazione del piano stesso.
6. Nel caso di danni alle produzioni agricole l' A.T.C. può richiedere all'Amministrazione Provinciale interventi straordinari di contenimento numerico delle popolazioni di Cervidi e/o Bovidi da effettuarsi tramite i selescacciatori iscritti nel Registro Provinciale ed esercitanti la caccia di selezione nei distretti individuati. L'A.T.C. fornisce alla Provincia i nominativi dei selescacciatori da utilizzare per detti interventi.

ART. 7

Organizzazione del distretto

1. I cacciatori di selezione, iscritti ad un distretto di gestione propongono all' A.T.C. i nominativi di un responsabile e di un vice-responsabile.
2. Il comitato di gestione dell'A.T.C. provvede alla nomina dei soggetti di cui al punto precedente con proprio atto.
3. L'A.T.C., con provvedimento motivato, può disporre la revoca del responsabile e del vice-responsabile in ogni momento.
4. I soggetti di cui al punto 1 del presente articolo rimangono in carica per l'intera durata del piano faunistico venatorio salvo, rinuncia, revoca motivata da parte dell' A.T.C. o nuova proposta.
5. La richiesta di nuova proposta può essere inoltrata all' A.T.C. dai $\frac{3}{4}$ (arrotondato al numero intero superiore) dei cacciatori iscritti al distretto.
6. Il responsabile di ciascun distretto dietro indicazioni fornite dal personale tecnico dell'A.T.C., ha il compito di coadiuvare gli A.T.C. nella gestione del distretto medesimo ed in particolare:

- a) di collaborare per l'organizzazione delle operazioni di censimento;
- b) di collaborare con l'A.T.C. per le operazioni di individuazione ed assegnazione degli appostamenti di caccia;
- c) di collaborare con l' A.T.C. per l'assegnazione ai selescacciatori dei capi da abbattere nel rispetto del piano di abbattimento e delle modalità fissate dall'A.T.C.;
- d) di collaborare con l'A.T.C. per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole;
- e) di collaborare, ogni qualvolta ne sia richiesto, con l'Amministrazione Provinciale e/o dell' A.T.C., per l'organizzazione di catture, mostre di trofei, raccolta di dati biometrici, ecc.

ART. 8

Censimenti ed operazioni di monitoraggio

1. I censimenti rappresentano lo strumento tecnico fondamentale della gestione del capriolo, del daino e del muflone.
2. Di norma i censimenti sono condotti con il metodo delle battute per aree campione e in subordine a vista in contemporanea da punti di osservazione o sulla base di altre indicazioni tecniche formulate dall'I.N.F.S..
3. L'effettuazione dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio è organizzata ogni anno dall'A.T.C. competente per territorio tramite i distretti, ed è strumento indispensabile per la stesura del piano di gestione delle popolazioni di capriolo, daino e muflone.
4. La partecipazione dei selescacciatori ai censimenti del distretto/i di iscrizione disposti dall'ATC risulta obbligatoria per accedere al prelievo venatorio, anche per coloro che si trovassero in regime di sospensione a seguito di sanzione comminata ai sensi del successivo ART. 20 e seguenti, pena la definitiva cancellazione dal registro provinciale di cui all'ART. 18.
5. L'A.T.C. fissa con proprio, atto entro il 15 dicembre di ogni anno, le modalità e tempi di effettuazione dei censimenti compreso il numero minimo di giornate da effettuare e gli eventuali recuperi per acquisire il diritto a partecipare alla caccia di selezione.

ART. 9

Disciplina della assegnazione al distretto

1. L'A.T.C. ogni anno individua, sulla base del numero di capi in prelievo nell' anno

precedente per la specie capriolo, il numero di posti disponibili in ciascun distretto. Fatto salvo i diritti acquisiti, l'A.T.C. individua in ragione di un numero medio di 1,5 capi per ciascun cacciatore il numero di posti disponibili in ciascun distretto.

2. L'A.T.C. può innalzare tale parametro in caso di modificazione della consistenza della popolazione.
3. I selecacciatori iscritti al Registro provinciale della Provincia di Livorno ed in possesso della opzione di caccia di cui all'Art. 20 comma 3 lettera "C" possono esercitare la caccia di selezione ai cervidi ed ai bovidi in un solo A.T.C. e in esso possono iscriversi ad un solo distretto; in caso di distretto perfettamente coincidente con il distretto di altre specie l'A.T.C. può autorizzare dagli stessi punti di sparo il prelievo a carico di queste.
4. I cacciatori in possesso della opzione di caccia agli ungulati di cui all'Art. 28 comma 3 lettera "D" della L.R. 3/94 possono iscriversi ai registri provinciali dei cacciatori di selezione corrispondenti agli ATC ai quali possono iscriversi, ovvero ai registri di massimo due province.
5. Qualora l'A.T.C. verifichi l'eventuale infrazione ai precedenti comma 3 e 4 lo segnala all'Amministrazione Provinciale che provvede a sanzionarlo ai sensi dell'art.20 lettera g) e h).
6. Il comitato di gestione dell' A.T.C. per l'iscrizione dei selecacciatori ai distretti è tenuto a verificare la posizione degli stessi, compresi quelli provenienti da altre province della Toscana, anche fuori regione e a determinare con proprio atto i parametri per la stesura di eventuali graduatorie di accesso sentiti i responsabili dei distretti.
7. Tali parametri dovranno tenere conto dell'attività venatoria e di gestione svolta nel distretto di iscrizione negli anni precedenti, della residenza anagrafica, dell'anno di abilitazione alla caccia di selezione, della votazione, espressa in centesimi, riportata all'esame di abilitazione alla caccia di selezione (solamente per il primo anno di esercizio della attività di prelievo in selezione) e dell'iscrizione A.T.C. come 1° o 2° .
8. La mancata presentazione della richiesta di cambiamento di distretto da parte dei selecacciatori che già esercitano la caccia di selezione equivale alla conferma del proprio distretto di appartenenza.
9. Il selecacciatore che intenda rinunciare all'attività venatoria pur rimanendo iscritto al distretto di appartenenza può inoltrare domanda di rinuncia all'esercizio della

caccia di selezione entro il 15 maggio all'A.T.C. competente.

10. La rinuncia di cui al comma precedente può essere inoltrata limitatamente a due anni consecutivi; oltre tale limite il selecacciatore è automaticamente escluso dal distretto e nel caso in cui voglia di nuovo riprendere l'attività di caccia di selezione è tenuto a presentare una nuova richiesta.
11. Della perdita dei requisiti per l'esercizio della caccia di selezione l'A.T.C. ne dà comunicazione all'interessato per scritto.
12. Il comitato di gestione degli A.T.C. provvede, in caso di disponibilità di posti, annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, ad assegnare i nuovi selecacciatori, nonché quelli che già esercitano la caccia di selezione ed hanno inoltrato domanda di cambiamento di distretto.

ART. 10

Disciplina della assegnazione degli appostamenti e dei capi in prelievo

1. Ogni anno entro il 20 giugno il responsabile del distretto dovrà trasmettere all'A.T.C. una cartografia in scala 1:10.000 fornita dall' A.T.C. con riportata il numero e l'ubicazione di ciascun appostamento di caccia compresa la delimitazione e localizzazione delle eventuali aree di caccia nonché le località dove viene parcheggiato l'automezzo impiegato per raggiungerle e la ripartizione tra i selecacciatori dei capi in prelievo. Nel corso della stagione venatoria non può essere cambiata l'ubicazione degli appostamenti e delle eventuali aree di caccia.
2. L'A.T.C. provvede a individuare, in accordo con i responsabili dei distretti, i parametri gestionali e venatori per formulare una graduatoria annuale di priorità fra i cacciatori iscritti al distretto che verrà adottata in caso di mancato accordo per l'assegnazione degli appostamenti, delle eventuali aree di caccia e dei capi in prelievo.
3. Il comitato di gestione dell' A.T.C. approva con proprio atto la suddetta graduatoria il 1 giugno di ogni anno.
4. Ciascun selecacciatore o singolo selecacciatore di un gruppo, in caso di assegnazione a scalare, qualora non sia riuscito a completare il piano di abbattimento, per mantenere l'iscrizione al distretto è tenuto ad effettuare almeno 20 uscite di caccia nel corso della stagione venatoria. In caso di separazione dei tempi di prelievo per maschi e femmine il selecacciatore è tenuto ad effettuare almeno 10 uscite nel corso del periodo estivo e 10 nel periodo invernale.
5. L'A.T.C. può riservare una quota non superiore al 5% di cervidi e bovidi,

abbattibili con la caccia di selezione, a cacciatori non iscritti all'A.T.C. e non abilitati, purché accompagnati da personale abilitato.

6. Prima dell'inizio dell'attività venatoria l'A.T.C. provvede a fornire, al responsabile di ciascun distretto, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento, il seguente materiale da distribuire ai cacciatori iscritti al distretto:
 - a) l'elenco nominativo dei cacciatori assegnati al distretto;
 - b) la cartografia in scala 1:10.000 degli appostamenti e delle eventuali aree di caccia attribuite a ciascun selegacciatore;
 - c) la ripartizione del piano di prelievo;
 - d) i contrassegni numerati da apporre sui capi abbattuti;
 - e) i libretti personali delle uscite di caccia;
 - f) l'individuazione dei punti di controllo o altre modalità di preavviso e teleprenotazione dove o con le quali i selegacciatori segnalano preventivamente le uscite e l'esito delle stesse al rientro.
 - g) il modello di accettazione delle disposizioni del presente regolamento e delle eventuali disposizioni dell'A.T.C. da far sottoscrivere a ciascun cacciatore.
7. L'A.T.C. trasmette all'Amministrazione Provinciale copia del materiale di cui al precedente comma 6.

ART. 11

Disciplina dell'abbattimento

1. Lo svolgimento della caccia di selezione oltre al rispetto di quanto previsto all'art. 2 del presente regolamento, prima dell'inizio dell'azione di caccia, prevede il posizionamento nei pressi dell' appostamento di apposite tabelle fornite dall'A.T.C..
2. E' fatto divieto di portare durante la caccia di selezione armi e/o munizioni diverse da quelle consentite dal presente regolamento.
3. Il selegacciatore nella predisposizione dell'appostamento è tenuto a non danneggiare le colture arboree e le colture in generale; è tenuto altresì, dopo aver effettuato l'abbattimento, a rimuovere il materiale vegetale consentito dalle norme vigenti, impiegato per la predisposizione dell'appostamento.
4. La costruzione dell'altana è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo; l'altana potrà essere utilizzata anche per più stagioni.
5. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui alla legge regionale 3/1994, articolo 28, comma 3, lettera D), durante il prelievo selettivo utilizzano anche l'apposito tesserino rilasciato dalla Provincia in cui

annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati.

6. L'accesso all'appostamento assegnato, ed il rientro da questo, dovrà avvenire obbligatoriamente con arma scarica ed in custodia. L'orario di caccia indicato nella scheda di uscita deve essere rispettato, salvo l'avvenuto abbattimento o casi particolari che dovranno essere annotati nella scheda di rientro.

ART. 12

Disciplina dell'assegnazione del capo da abbattere

1. L'assegnazione dei capi da abbattere a ciascun selecciatore per la specie capriolo è disposta, di norma, con la seguente rotazione:

Ma >F >Mg >F >p

F >Mg >F >p >Ma

Mg >F >p >Ma >F

F >p >Ma >F >Mg

p >Ma >F >Mg >F

LEGENDA

Ma = maschio adulto

Mg = maschio giovane

F = femmina

p = piccolo (maschio e femmina)

2. Ogni anno l'applicazione della rotazione dei capi è attuata a partire dal punto in cui si era fermata l'anno precedente onde garantire a tutti i selecacciatori l'alternanza nell'abbattimento delle varie classi di età e di sesso.
3. Nel caso del capriolo non è consentita l'assegnazione, nella stessa stagione ed allo stesso selecciatore, di più di 1 maschio adulto.
4. Nell'assegnazione del daino e del muflone il distretto può adottare forme di rotazione autonomamente predisposte.
5. Ai selecacciatori neo abilitati, nel primo anno di esercizio della caccia di selezione, non può essere assegnato più di un capo per ogni specie gestita nel distretto di appartenenza.
6. Nel caso in cui il selecciatore sia iscritto ad un distretto di gestione pluri-specie

può abbattere i capi assegnati senza ordine di priorità.

7. L'A.T.C. può con proprio atto regolamentare forme di prelievo a scalare dei capi assegnati a selecacciatori riuniti in gruppi.

ART. 13

Libretto delle uscite di caccia

1. All'inizio di ciascuna fase degli abbattimenti l' A.T.C. provvede, tramite il responsabile di Distretto, a consegnare a ciascun selecacciatore autorizzato un libretto personale delle uscite di caccia.
2. Il selecacciatore, ogni qualvolta si rechi presso l'appostamento assegnatogli, è tenuto preventivamente a dare preavviso dell'uscita con le modalità di teleprenotazione di cui al precedente art. 10 comma 6 lettera f) stabilite dall'ATC, e a compilare diligentemente in ogni sua parte la pagina di uscita del libretto personale.
3. Il selecacciatore opzionista D) è tenuto contemporaneamente a segnalare la giornata di caccia sul tesserino venatorio rilasciato dalla Provincia.
4. Al selecacciatore, in mancanza dell'attuazione dei punti di controllo e di teleprenotazione delle uscite di cui all' art. 10 comma 6 lett. f, è fatto obbligo esporre il libretto delle uscite di caccia, aperto alla giornata corrispondente e debitamente compilato in ogni sua parte, sul cruscotto dell'auto utilizzata.
5. Il selecacciatore è tenuto a riconsegnare all'A.T.C. competente per territorio, nel rispetto dei tempi stabiliti dal medesimo, il libretto delle uscite di caccia, debitamente compilato ed integro in ogni sua parte e gli eventuali altri materiali non utilizzati.

ART. 14

Segnalazione dei capi abbattuti, dei ferimenti, dei colpi mancati

1. Ogni selecacciatore oltre a dare preavviso con le modalità di cui al precedente art. 10 comma 6 lett. f), è tenuto a segnalare entro le 24 ore successive l'avvenuto abbattimento, il colpo mancato o il ferimento di un capo oltre che al proprio responsabile di distretto o ad un suo delegato all'A.T.C. secondo le modalità con questo concordate.
2. Il recupero del capo eventualmente ferito deve avvenire tramite l'impiego di cani da traccia.
3. L'impiego del cane da traccia è disciplinato da uno specifico regolamento

approvato dall'Amministrazione Provinciale.

ART. 15

Disciplina dell'impiego del contrassegno

1. Il seleggiatore è tenuto ad applicare all'orecchio sinistro del capo abbattuto un apposito contrassegno numerato fornito dall'A.T.C. immediatamente dopo l'abbattimento, prima di procedere allo spostamento del capo stesso dal punto dell'abbattimento.
2. Qualora il contrassegno numerato venga accidentalmente danneggiato durante le operazioni di rimozione e trasporto del capo abbattuto, il seleggiatore è tenuto a darne comunicazione scritta all'A.T.C. entro le successive 48 ore, in tal caso fa fede la data del timbro postale.
3. Il seleggiatore è tenuto a recarsi presso l'A.T.C. per denunciare l'eventuale smarrimento del contrassegno numerato. L'A.T.C. provvederà alla sua sostituzione dandone comunicazione all'Amministrazione Provinciale.

ART. 16

Controllo dei capi abbattuti

1. Il seleggiatore è tenuto a far pervenire all'A.T.C. competente per territorio, nel rispetto delle indicazioni da esso impartite, il trofeo del capo abbattuto e la relativa mandibola debitamente scarnificata, unitamente alla scheda biometria debitamente compilata in ogni sua parte.
2. L'A.T.C. provvede ad organizzare il controllo dei capi abbattuti, nonché alla restituzione dei trofei dopo la relativa valutazione.

ART. 17

Corsi di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione

1. L'Amministrazione Provinciale, sentiti gli A.T.C. e le Associazioni Venatorie provinciali, stabilisce l'organizzazione di corsi di abilitazione alla caccia di selezione del capriolo, del daino, del muflone di cui all'art. 87 del T.U.R.R. dei Regolamenti Regionali di attuazione della L.R. 3/94.
2. L'Amministrazione Provinciale per l'organizzazione del corso può avvalersi delle Associazioni Venatorie presenti nei Comitati di gestione degli A.T.C. della Provincia:

3. La frequenza del corso consente l'ammissione all'esame ed il positivo superamento di quest'ultimo permette il conseguimento dell'abilitazione per la caccia di selezione al capriolo, al daino e al muflone, nonché il diritto all'iscrizione al Registro provinciale dei cacciatori di selezione.
4. L'Amministrazione Provinciale trasmette, al termine delle prove di abilitazione, all'A.T.C. l'elenco dei seletcacciatori abilitati ed i relativi punteggi di esame conseguiti da ciascuno di loro.

ART. 18

Registro provinciale dei cacciatori di selezione

1. Presso l'Amministrazione Provinciale di Livorno è istituito il Registro Provinciale dei cacciatori di selezione ("selecacciatori") di cui all'art. 90 del T.U.R.R.
2. L'iscrizione al Registro provinciale avviene su richiesta del cacciatore abilitato.
3. L'iscrizione al Registro provinciale è consentita anche al cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione alla caccia di selezione in altra provincia della Toscana, purché risulti iscritto ad un A.T.C. della Provincia di Livorno e non eserciti la caccia di selezione in un altro A.T.C. della Toscana.
4. I seletcacciatori in possesso dell'opzione di caccia prevista dall'Art. 28 comma 3 lettera D della L.R. 3/94 possono iscriversi al registro provinciale dei cacciatori di selezione corrispondenti agli ATC ai quali possono iscriversi, ovvero ai registri di massimo due province.
5. L'iscrizione al Registro provinciale è consentita anche a seletcacciatori che abbiano conseguito l'abilitazione alla caccia di selezione in altra regione, purché detto attestato gli venga riconosciuto anche dalla Provincia di Livorno previa verifica del programma didattico e delle prove di esame sostenute.
6. Agli iscritti al Registro provinciale dei cacciatori di selezione l'Amministrazione Provinciale provvede al rilascio di un tesserino di identificazione.
7. L'Amministrazione Provinciale provvede annualmente ad inviare agli A.T.C. l'elenco aggiornato dei selecontrollori iscritti al Registro Provinciale.

ART. 19

Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione nelle A.F.V.

1. Nelle aziende faunistico venatorie può essere esercitata la caccia di selezione sulla base di piani predisposti dal titolare dell'autorizzazione previo parere favorevole dell'I.N.F.S. nel rispetto delle indicazioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 292 del 12/07/94 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 84

del T.U.R.R. e delle indicazioni contenute nel protocollo tecnico stipulato dall'Amministrazione Provinciale con l'I.N.F.S., se in essere.

2. L'attuazione del piano di prelievo all'interno delle aziende faunistico venatorie avviene, nel rispetto del presente regolamento, ad opera di cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione rilasciata da un'Amministrazione Provinciale della Toscana o da cacciatori non abilitati, ma accompagnati da un cacciatore iscritto al Registro Provinciale dei selescacciatori di Livorno.
3. L'A.F.V. è tenuta:
 - a) a compilare il libretto delle uscite e tenerlo a disposizione degli eventuali controlli presso il registro di cui all'art.57 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 292 del 12.7.94 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) ad applicare i contrassegni forniti dall'Amministrazione Provinciale all'orecchio sinistro dei capi abbattuti così come previsto dall'art.15 comma1 del presente regolamento;
 - c) a consegnare nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione Provinciale le teste e le mandibole scarnificate dei capi abbattuti, unitamente alle schede di abbattimento e al libretto delle uscite e agli eventuali reperti anatomici e misure biometriche.
4. Le infrazioni di cui al successivo art.20 comma 1 comportano la esclusione dell'A.F.V. dalla caccia di selezione per 5 anni e, in caso di recidiva, in via definitiva.
5. Le infrazioni gravi di cui all'art. 20 comma 4 comportano la sospensione dell'A.F.V. per un anno dalla caccia di selezione, mentre le infrazioni lievi di cui al comma 6 possono comportare un anno di sospensione solo nel caso che ricorra quanto previsto dal successivo art.22.

ART. 20

Sanzioni

1. Comportano l'esclusione per 5 anni dalla caccia di selezione le seguenti infrazioni al presente regolamento rilevate sia durante l'esercizio della caccia di selezione sia durante gli interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94:
 - a) l'omessa applicazione al capo abbattuto del contrassegno numerato dopo la rimozione dal punto di morte, la manomissione o la sua non perfetta chiusura rilevata nel corso dei controlli di cui all'art.16 .
 - b) l'abbattimento di qualsiasi esemplare di fauna selvatica, non appartenente alle

- famiglie di cervidi e bovidi, in periodo non consentito e/o in area non consentita;
- c) l'abbattimento di qualsiasi esemplare appartenente alle famiglie di Cervidi e Bovidi in periodo non consentito e/o in area non consentita,
 - d) la caccia a bordo di auto;
 - e) la mancata consegna, non giustificata, della/e teste e/o della mandibola;
 - f) la consegna della/e testa/e e/o della mandibola manomessi al fine di impedirne la corretta valutazione, o la consegna di testa e mandibola appartenenti a capi diversi;
 - g) contemporaneo esercizio della caccia di selezione in più di un distretto individuato in A.T.C. della Regione Toscana da parte di un selecciatore che non abbia effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'Art. 28, comma 3 lettera "D" della L.R. 3/94;
 - h) contemporaneo esercizio della caccia di selezione in più di 2 distretti individuati in A.T.C. della Regione Toscana da parte di un selecciatore che abbia effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'Art. 28, comma 3 lettera "D" della L.R. 3/94;
 - i) esercizio della caccia di selezione pure in presenza di esclusione per un anno dalla medesima ai sensi del seguente comma 3 del presente articolo;
 - j) il deferimento all'autorità giudiziaria per reati attinenti alle specie oggetto di caccia agli ungulati;
 - k) uso di armi non consentite.
2. Le infrazioni di cui al precedente comma 1 comportano per i selecciatori anche la sospensione di equivalente durata dagli interventi di controllo di cervidi e bovidi di cui all'art. 37 della L.R. 3/94.
3. Le infrazioni di cui ai precedenti comma 1 e 2 comportano per i selecciatori in caso di recidiva, l'esclusione definitiva dalla caccia di selezione.
4. Comportano l'esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno le seguenti infrazioni di tipo grave:
- a) allontanamento dall'appostamento segnalato ovvero abbattimento di un capo da un appostamento non autorizzato;
 - b) parcheggio non giustificato dell'auto segnalata in località diversa da quella riportata in cartografia;
 - c) mancata segnalazione di uscita;
 - d) mancata consegna a fine stagione del libretto personale delle uscite;
 - e) mancata segnalazione al responsabile del distretto dell'abbattimento del capo entro le 24 ore.

- f) manomissione o danneggiamento accidentale del contrassegno non segnalato entro le previste 48 ore;
 - g) abbandono non comunicato al responsabile tecnico delle battute o al responsabile del distretto delle operazioni di censimento;
 - h) atti di grave indisciplina durante i censimenti;
 - i) la mancata messa in custodia dell'arma al termine dell'uscita di caccia;
 - j) mancata segnalazione d'uscita al punto di controllo o di preavviso;
 - k) mancata segnalazione all' A.T.C e al responsabile del distretto entro le 24 ore del ferimento del capo;
 - l) mancata consegna all' A.T.C. della testa, della mandibola del capo abbattuto o della scheda di abbattimento;
 - m) assenza ingiustificata ad una qualsiasi operazione programmata ed in particolare ad un'operazione di prevenzione danni per le quali era stata data disponibilità;
 - n) recidiva negli errori di abbattimento previsti dal successivo art. 21, comma 2, limitatamente alle specie oggetto dell'errore;
 - o) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla caccia alla cerca di cui al precedente art. 2;
 - p) mancata segnalazione della giornata di caccia di selezione sul tesserino venatorio regionale o quello rilasciato dalla Provincia per gli opzionisti "D";
 - q) comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri seleggiatori rilevato dagli organi di vigilanza
5. Le infrazioni di cui al precedente comma 4 comportano per i seleggiatori anche la sospensione di equivalente durata dagli interventi di controllo di cervidi e bovidi di cui all'art. 37 della L.R. 3/94.
6. Sono considerate infrazioni lievi per gli effetti di cui al successivo art. 22 le seguenti infrazioni:
- a) ritardo nella consegna del libretto delle uscite;
 - b) ritardo nella consegna del trofeo e/o della mandibola, nonché della scheda di abbattimento;
 - c) consegna di materiale non conforme a quello ricevuto;
 - d) errata o incompleta compilazione del libretto delle uscite (madre-figlia) e della scheda di abbattimento;
 - e) qualsiasi violazione delle disposizioni del presente regolamento non espressamente richiamate dal presente articolo.

ART. 21

Infrazioni negli abbattimenti

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20 sono considerati errori gravi i seguenti errori di abbattimento:

CAPRIOLO

- 1) MASCHIO (giovane o adulto) al posto della FEMMINA
- 2) FEMMINA al posto del MASCHIO (giovane o adulto);
- 3) FEMMINA al posto del PICCOLO (maschio o femmina) nel periodo estivo;
- 4) MASCHIO ADULTO (ovvero maschio con trofeo di altezza superiore alla linea congiungente le orecchie) al posto del MASCHIO GIOVANE (ovvero maschio con trofeo di altezza uguale od inferiore alla linea congiungente le orecchie) ad esclusione del Maschio adulto regresso;
- 5) PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA) al posto di MASCHIO ADULTO

DAINO

- 1) PALANCONE al posto del BALESTRONE, del FUSONE, della FEMMINA e del PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA);
- 2) BALESTRONE al posto del FUSONE, della FEMMINA e del PICCOLO;
- 3) FUSONE al posto della FEMMINA;
- 4) FEMMINA al posto di qualsiasi MASCHIO
- 5) PICCOLO (MASCHIO O FEMMINA) al posto del PALANCONE e del BALESTRONE.

MUFLONE

- 1) MASCHIO al posto della FEMMINA
- 2) MASCHIO di età superiore a 2 anni al posto del PICCOLO MASCHIO;
- 3) MASCHIO di età superiore a 5 anni al posto del MASCHIO di 1-2 anni compiuti e del PICCOLO MASCHIO;

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art.22. sono considerati errori lievi i seguenti erronei abbattimenti:

CAPRIOLO

- 1) MASCHIO GIOVANE al posto del MASCHIO ADULTO
- 2) PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA) al posto della FEMMINA ADULTA

DAINO

- 1) FEMMINA ADULTA al posto del PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA);
- 2) PICCOLO (MASCHIO o FEMMINA) al posto della FEMMINA ADULTA;
- 3) BALESTRONE al posto del PALANCONE;
- 4) FUSONE al posto del PALANCONE o BALESTRONE

MUFLONE

- 1) PICCOLO MASCHIO al posto del MASCHIO di età superiore ai due anni;
- 2) PICCOLO MASCHIO al posto di qualsiasi FEMMINA;

ART. 22

Infrazioni ripetute

1. Due infrazioni lievi commesse nel periodo di 2 anni consecutivi comportano l'esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno.

ART. 23

Erogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento sono comminate dall'Amministrazione Provinciale cui vengono segnalate che a sua volta provvede a darne comunicazione al diretto interessato tramite raccomandata.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, il Dirigente, presa visione dell'infrazione, provvede a contestarla all'interessato invitandolo a produrre eventuali memorie difensive e/o ad essere sentito entro il termine di giorni 30.
3. Il Dirigente presa visione della eventuale memoria difensiva, o scaduti i termini di cui al comma precedente, si pronunzia in via definitiva entro i successivi 15 giorni.
4. Presso l'Amministrazione Provinciale è istituito il Registro provinciale dei provvedimenti disciplinari adottati.
5. L'Amministrazione Provinciale provvede a fornire ogni anno all'A.T.C., copia della Determinazione dirigenziale relativa ai provvedimenti disciplinari adottati.

ART. 24

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento Provinciale in Materia di *Gestione Faunistica e Venatoria del Capriolo, Daino e Muflone* si

richiamano le disposizioni di cui alle vigenti normative in materia di Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.